



**PCRI - Cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di società sottoposte a procedura fallimentare, aperta ante 16 luglio 2006, con fallimento chiuso ex art. 118 c. 1 nn. 3 e 4: avvio del procedimento.**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**VISTI**

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- l'art. 9 della L. n.40/2007 che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che attribuisce la competenza per i provvedimenti conclusivi delle procedure di iscrizione d'ufficio al Conservatore del Registro delle Imprese;
- il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche integrazioni;
- in particolare, l'art. 118 del predetto Regio Decreto, il quale, tra l'altro, prevede che nei casi di chiusura del fallimento per i motivi di seguito indicati, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese:
  - 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
  - 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura;
- l'art. 119, c. 4, secondo il quale il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato;

**CONSIDERATO CHE**

- che solo a seguito dell'introduzione dell'art. 108 Comma 1, lett. D) del D.lgs. 9

v\_1/2023



gennaio 2006, n. 5, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 è stato espressamente previsto che il curatore chieda la cancellazione dal Registro delle Imprese per le società fallite, nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4) art. 118 della Legge Fallimentare, e che pertanto tale disposizione non si applichi per le procedure aperte prima del 16 luglio 2006;

- le difficoltà interpretative ed operative dell'art. 118 della L. F. hanno determinato il permanere presso il Registro Imprese di Padova di numerose posizioni di società con fallimento dichiarato in data antecedente al 16.7.2006 per le quali è pervenuto il decreto di chiusura per i casi di "compiuta ripartizione finale dell'attivo" e "insufficienza dell'attivo";
- il mantenimento di tali società nel Registro rischia di rendere l'anagrafe delle imprese non coerente con la situazione reale e, stante il lungo periodo di tempo trascorso dal fallimento, risulta difficile e altamente improbabile chiedere ai soggetti legittimati, amministratori e/o curatori fallimentari della società fallita, di provvedere alla cancellazione delle stesse dal Registro Imprese tramite la presentazione di apposita pratica;
- il Giudice del Registro di Padova con proprio decreto n. 291 del 20.2.2018, a seguito di istanza presentata dalla Camera di Commercio con nota prot. 46386/2017, ha ritenuto che:
  - per le procedure anteriori al 16.7.2006, in difetto di una previsione normativa sul punto, nessun obbligo vi era per il curatore, pur ricorrendo ugualmente una causa di estinzione della società sia nel caso di integrale ripartizione dell'attivo, sia in caso di attivo insufficiente (cfr. Cass. 24.6.1982, n. 2812), così che il relativo incumbente gravava sugli amministratori;
  - il procedimento di cancellazione massiva proposto dal Conservatore nella nota prot. n. 46386 del 3.10.2017, in linea con le modalità di comunicazione tramite albo on-line relative alle procedure di cancellazione massiva definite con successivo provvedimento del Conservatore n. 428/2021 in ottemperanza alle disposizioni introdotte dall'art. 40 del DL 76/2020, risulta idoneo a garantire tutti gli interessati, stante le difficoltà nel rintracciare i soggetti obbligati a chiedere la cancellazione, considerato il numero di posizioni e la loro risalenza nel tempo;
- qualora, a cancellazione intervenuta, dovessero, anche a distanza di anni, presentarsi soci e/o amministratori o altri soggetti legittimati, a dimostrare oggettivamente l'esistenza e l'attività ancora concreta della società cancellata, sarà comunque sempre possibile procedere alla cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c., ovvero nel caso in cui il Giudice del Registro ritenesse assoluta e costitutiva la cancellazione intervenuta con la procedura in oggetto, invitare gli interessati a proporre azioni nei confronti dei soci o dei liquidatori qualora riescano a dimostrare eventuali responsabilità e riparti di attivo successivi al fallimento;
- è necessario procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al

v\_1/2023



fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

- per tutte le società è stata verificata l'*eventuale* cessazione della partita IVA, l'*eventuale* iscrizione dell'estinzione del soggetto nei registri dell'Agenzia delle Entrate e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri (terreni e fabbricati) tramite visura catastale;
- in caso di cancellazione dal Registro Imprese di una società iscritta anche all'Albo Artigiani debba conseguire anche la cancellazione dall'Albo stesso, stante il necessario esercizio effettivo dell'attività artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 8.8.1985 n. 443 e degli artt. 3 e 3-bis della legge regionale 31.12.1987 n. 67;

#### VERIFICATO CHE

- dal Registro delle Imprese risultano iscritte, attualmente, **n. 274 società di capitali e n. 11 società di persone** con fallimento **dichiarato prima del 16/07/2006** che risulta chiuso per i motivi di cui all'art. 118, co. 1, nn. 3 e 4 e per il quali è decorso il termine per fare reclamo;
- la quasi totalità delle società comprese nell'elenco allegato sub. 1 del presente provvedimento non dispone di un domicilio digitale o indirizzo PEC valido e attivo risultante dal Registro delle Imprese;

#### TENUTO CONTO CHE

- l'iscrizione della cancellazione delle imprese non più operative dal Registro delle Imprese si configura come un atto dovuto;
- alle imprese a cui il presente provvedimento plurimo si riferisce, è opportuno concedere un termine di **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Camerale;
- per le imprese per le quali si procederà alla cancellazione dal Registro delle Imprese per effetto del presente procedimento e che siano anche iscritte all'Albo artigiani, si procederà alla contestuale cancellazione dall'Albo artigiani dell'impresa con pari decorrenza, stante il necessario esercizio effettivo dell'attività artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 8.8.1985 n. 443 e degli artt. 3 e 4 della legge regionale 8.10.2018 n. 34;

#### DETERMINA

- di dare avvio, al procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, e della contestuale cancellazione dall'Albo Artigiani, per le imprese iscritte allo stesso, di **n. 274 società di capitali e n. 11 società di persone società sottoposte a procedura fallimentare aperta ante 16 luglio 2006**, che risulta chiuso per i motivi di



cui all'art. 118, co. 1, nn. 3 e 4 e per le quali è decorso il termine per fare reclamo;

- di comunicare il presente provvedimento alle società coinvolte tramite la **pubblicazione all'Albo Camerale on-line** della Camera di Commercio di Padova per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi ai sensi del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021, al fine di consentire ad eventuali controinteressati di presentare le proprie memorie;
- di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, per **45 (quarantacinque)** giorni consecutivi.

Il Conservatore  
e dirigente Registro Imprese  
Andrea Malagugini  
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)*